



Spett.li aziende

## OGGETTO: **OBBLIGHI CONTRIBUTIVI CONNESSI AL MANCATO GODIMENTO DEI PERMESSI PER RIDUZIONE DI ORARIO (C.D. ROL) E/O PER EX FESTIVITÀ.**

Con la presente si fa seguito alle recenti indicazioni fornite da parte del Ministero del lavoro e dell'Inps in merito all'assolvimento degli obblighi contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e/o per ex festività.

In particolare per i permessi ROL e le ex festività non godute entro le scadenze contrattualmente previste, scattano gli adempimenti contributivi, da effettuare entro il 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento previsto dalla contrattazione collettiva.

Fermo restando quanto sopra, viene riconosciuta la possibilità alle parti (datore di lavoro e lavoratore) di posticipare il termine di godimento previsto dai contratti collettivi, e quindi quello di posticipare la relativa obbligazione contributiva, attraverso appositi accordi da stipulare con i propri dipendenti.

In considerazione di quanto sopra, alleghiamo alla presente la situazione dei permessi ROL e delle ex festività relative alla situazione aziendale in modo che possiate valutare l'opportuna scelta tra:

1. **adempire** agli obblighi contributivi alle scadenze previste dal CCNL applicato in azienda;
2. evitare l'obbligo di versamento contributivo alle scadenze previste dal CCNL applicato in azienda, stipulando **appositi accordi** con i vostri dipendenti in modo da mantenere accantonato il monte ore residuo e farlo fruire agli stessi negli anni successivi in base alle proprie esigenze.

Lo studio rimane a disposizione, precisando che in mancanza di vostra specifica indicazione sulla scelta da operare, continueremo ad operare come per il passato.

In tale ipotesi non ci riterremo responsabili per eventuali sanzioni che ne potrebbero derivare.

Torino, 13/10/2011